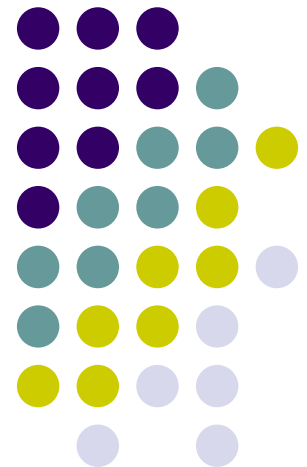


Testo Unico sicurezza

Titolo IV
Cantieri temporanei e mobili



Capo I

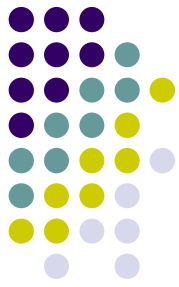
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili



Cosa è cambiato

- Articolo 88 -*Campo di applicazione*
- Articolo 89 –*Definizioni*
- *Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)*
- *Articolo 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione)*
- Articolo 92 (*Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*)
- *Articolo 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori)*
- *Articolo 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi)*
- Articolo 95 (*Misure generali di tutela*)

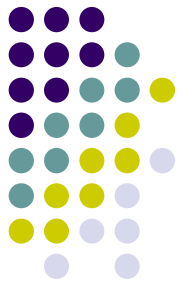




- **Articolo 96 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria)**
- **Articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)**
- **Articolo 99 (Notifica preliminare)**
- **Articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento)**
- **Articolo 101 (Obblighi di trasmissione)**
- **Articolo 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)**
- **Articolo 103 (Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora)**
- **Articolo 104 (Modalità attuative di particolari obblighi)**

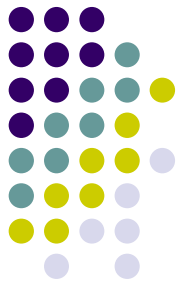
Definizioni art.89 comma1 lettera c

Non più
"che può
essere"



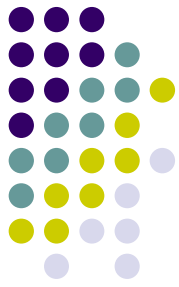
- responsabile dei lavori: **soggetto incaricato**, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; **tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.**

Definizioni art.89 comma 1 lettera f



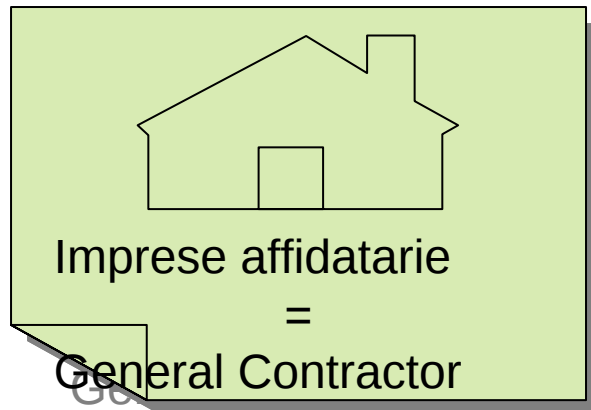
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera....omissis...., **che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;**

Può l'impresa affidataria?

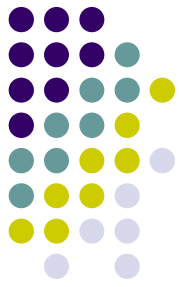


Definizioni art.89 comma 1 lettera i

- **impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;



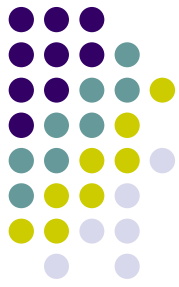
Definizioni art.89 comma1 lettera l



- idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
- Allegato XVII



Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori art. 90 comma 3



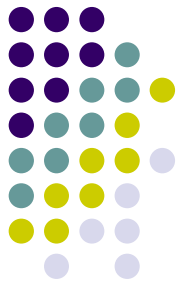
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, **anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice**, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

N.B. Non sono più necessarie le condizioni previste da ex D.lgs. 494/96

- **200 u/g e/o**
- **o presenza di rischi particolari (allegato II)**

Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori

art. 90 comma 9 lettera a

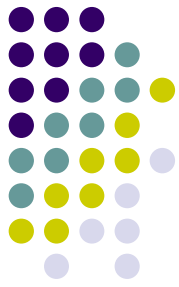


- verifica l'idoneità ...omissis..., delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e il documento di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;



Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori

art. 90 comma 9 lettera b

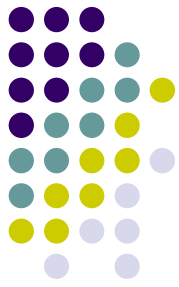


- Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,...omissis **Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa di autocertificazione relativa alla regolarità contributiva e al contratto collettivo applicato;**



Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori

art. 90 comma 9 lettera c



- Trasmette all'amministrazione competente omissis il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). **L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza della certificazione ...omissis, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa**
- PSC FTO

Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori

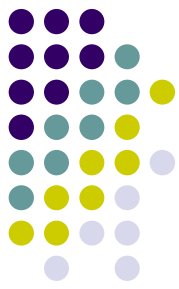


- In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, **è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.**

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. [art. 90 comma 10](#)

- **La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.** [art. 90 comma 11](#)

Quindi se l'art 92 comma 2recita:



- Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione ... (*e cioè quando è prevista la presenza di più imprese*) "oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 " redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Nei casi in cui in lavori non sono soggetti al permesso a costruire, il CSE assume i compiti del CSP .

Obblighi del coordinatore per la progettazione

art. 91 comma 1 lettera b

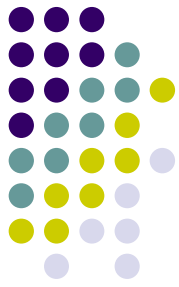


- predisporre un fascicolo tecnico dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, in cui sono inoltre indicati i lavori di manutenzione ordinaria non soggetti alla redazione del FTO



Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori a

art. 93 comma 1

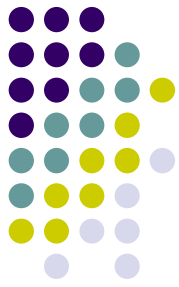


- Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. **In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.**



Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

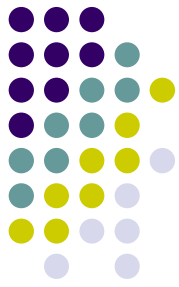
art. 96 comma 1



I datori di lavoro delle **imprese affidatarie** e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti

- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria art. 97

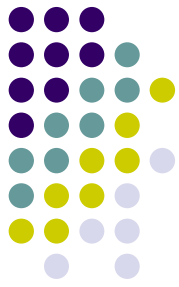


Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. :

- Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.**



Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria



- **Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre**
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;**
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.**

Requisiti professionali del CSP e del CSE

art. 98 ..in breve

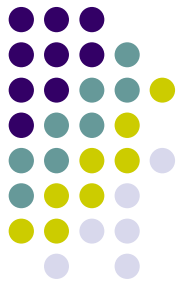


- Inserimento del nuovo ordinamento scolastico - nuove lauree triennali e magistrali
- I soggetti di cui al comma 1 (CSP e CSE), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, **con verifica finale dell'apprendimento**
- I contenuti, **le modalità** e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni **di cui all'allegato XIV**



Articolo 99

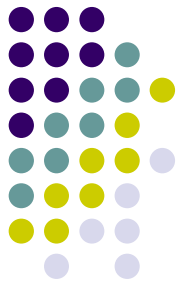
(Notifica preliminare)



- Scompare la sanzione per la mancata trasmissione della notifica preliminare , ma è prevista la sospensione del titolo abilitativo

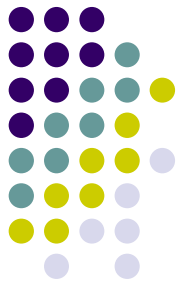


Piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 comma 1



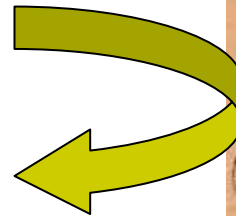
- Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

Obblighi di trasmissione art. 101 comma 3

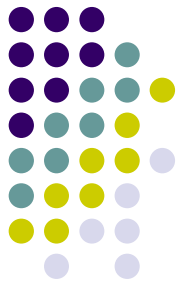


- **Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione**

- **Dal ricevimento del CSE**

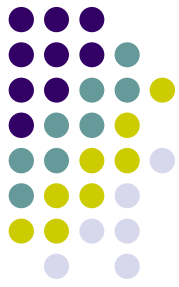


Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora art. 103 comma 1



- **L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento**





Altro

- **Nuovi obblighi per i lavoratori autonomi previsti dall'art. 21 e 26**
- **Facoltà (a loro spese) di**
 - Beneficiare di sorveglianza sanitaria
 - Partecipare alla formazione